

[www.dirittoambiente.net](http://www.dirittoambiente.net)



**Diritto all'ambiente**<sup>®</sup>  
[www.dirittoambiente.net](http://www.dirittoambiente.net)  
Testata giornalistica on line

Dibattito aperto sulla figura dei tecnici ARPA con funzioni di PG

**ARPA E FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE:  
QUALE RUOLO E QUALE FUTURO?**

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

DOCUMENTI

**2009**

*INformazione*

In questi giorni sto ricevendo in redazione molte mail da parte di tecnici ARPA in seguito ad alcuni articoli pubblicati sulla nostra testata on line.

Sono sostanzialmente tutte sullo stesso tema. Ne riporto una, per tutte:

*“Egr. Dr Santoloci,*

*dopo aver letto il suo articolo nelle news di “Diritto all’ambiente” riguardante i controlli sul territorio dove viene riportato “a nostro modesto avviso la Polizia Provinciale, che può e dovrebbe essere proficuamente utilizzata per questi importanti accertamenti in luogo di altre incombenze spesso di minore spessore e rilievo di interesse pubblico. Con l’ausilio dei tecnici degli uffici competenti in sinergico supporto e simbiosi operativa. Facendo poi ricorso alle ARPA e ad altri organismi tecnici in caso di necessità. Ma il controllo basilare può e dovrebbe a nostro avviso doverosamente essere preventivo con un organo di polizia competente.”*

*Ci nascono spontanee alcune domande: ma lei cosa pensa dei Tecnici della Protezione delle ARPA con qualifica di UPG? Perché ci cita solo come supporto tecnico degli UPG delle Province? E’ un momento molto delicato per il futuro della nostra professione di Tecnici della Protezione nelle ARPA.*

*E’ logico supporre che ci saranno per noi solo due future possibili strade:*

- *Rimarremo UPG e quindi faremo indagini (indipendenti dalla Polizia Provinciale e dalle altre polizie ma in collaborazione con questi) e saremo di supporto tecnico anche per la Magistratura con la nostra professionalità e conoscenza tecnica;*
- *Faremo solo il supporto alla Polizia Provinciale o ad altri corpi di Polizia come sta accadendo in molte zone del nostro Paese.*

*Dopo decine di anni che facciamo indagini e collaboriamo con la Magistratura, il tema è di nostro prioritario interesse e ci poniamo un interrogativo sul futuro della nostra figura professionale (sembrerebbe anche che le ARPA dovrebbero essere relegate ad un ruolo di supporto tecnico e basta).*

*Siamo certi che perdere tanta professionalità di Polizia Giudiziaria e Tecnica porti un guadagno per la prevenzione e repressione dei reati ambientali e per l’ambiente ?*

*Perché diverse migliaia di Tecnici della Protezione delle ARPA , al pari dei CCTA, non dovrebbero divenire a tutti gli effetti una Polizia Giudiziaria Ambientale operativa sul territorio?*

Volentieri riprendo il tema proposto per affrontare l’importante problema. Ed accetto la critica. Verosimilmente alcuni accenni ai tecnici ARPA contenuti in alcuni recenti miei articoli possono aver generato un equivoco di fondo che è bene chiarire in un quadro di trasparenza intellettuale di comune interesse.

Premessa essenziale. La figura dei tecnici ARPA, in generale, gode da sempre della mia più ampia stima. E considero – dall’inizio - le ARPA una grande realtà primaria per le dinamiche di contrasto agli illeciti ambientali.



Inoltre, i tecnici ARPA con funzioni di PG sono stati sempre e pubblicamente da me considerati forza autonoma di polizia giudiziaria a tutti gli effetti, con poteri di intervento e potenzialità operative nel campo della prevenzione e repressione dei reati ambientali al pari di una forza di polizia statale o locale (naturalmente con le peculiarità – aggiuntive – di indiscusse competenza anche tecnico/scientifiche e – limitative – delle competenze di PG connesse solo alle materie ed al territorio di competenza).

Anzi, in alcune occasioni seminariali e convegnistiche se un dibattito ed una interlocuzione dialettica si sono verificati tra me e qualche tecnico ARPA presente, è stato solo perchè – al contrario – alcuni di questi operatori non ritenevano di dover assumere le funzioni di PG ed io sostenevo non solo la doverosità di tali funzioni ma anche la conseguente importanza della messa in atto delle funzioni medesime con tutti i poteri/doveri previsti dal codice di procedura penale per un ufficiale di polizia giudiziaria.

Quindi, la mia posizione è sempre stata chiara e colgo l'occasione per ribadirla. A mio avviso le funzioni di PG di molti tecnici ARPA sono doverose per ciascun ufficio di tale amministrazione, e rappresentano una forza operativa di straordinaria importanza nella strategia di contrasto ad ogni illecito ambientale attesa – anche – la virtuosa coesistenza di professionalità tecnico/scientifiche con le funzioni di polizia giudiziaria in capo alla stessa persona. Non solo. Ma ho sempre sostenuto – e lo ribadisco per chiarezza – che un tecnico ARPA con funzioni di PG (a mio avviso) può e deve eseguire tutti quelle procedure ed atti previste dal C.P.P. per la polizia giudiziaria per accertare, reprimere e impedire che i reati (ambientali) vengano portati ad ulteriori conseguenze e/o reiterati. Ivi compresi i sequestri (probatori ma soprattutto preventivi) di iniziativa totalmente autonoma.<sup>1</sup>

Dunque, il ruolo di collaborazione con altre forze di polizia statali o locali non è certo – nella mia visione – la funzione prioritaria dei tecnici ARPA in generale e di quelli con funzione di PG in modo particolare. Tale ruolo è comunque utile, ed a volte necessario, per consentire agli operatori di polizia statali o locali di procedere oltre con le indagini in corso, nel momento in cui è indispensabile un supporto tecnico e scientifico.

E su questo (delicato ed importante) momento procedurale dovremo fare in futuro una riflessione per adeguare le regole (di fatto e formali) ai tempi ed alla evoluzione delle cose reali sul territorio, anche per superare alcune storiche frizioni maturate in passato e per e riassetare un criterio di equilibrio e rispetto reciproco non solo dei ruoli

---

<sup>1</sup> Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” edizione 2009** di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente-Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>): “(...) Un tecnico ARPA con funzioni di PG deve obbligatoriamente eseguire il sequestro nei reati in materia di rifiuti ed acque? A nostro avviso, assolutamente sì. Riteniamo - infatti - che sia non solo legittimo ma addirittura doveroso in flagranza di reati in materia di rifiuti ed acque il sequestro operato dai tecnici ARPA che rivestono le funzioni di ufficiali di P.G. Tali funzioni - se ricadono in capo al predetto tecnico - non possono essere esercitate ed applicate solo in parte ma di fronte ad un reato in tali settori in flagranza o quasi flagranza (che rientra dunque nella sua piena competenza) obbligano detto ufficiale di PG a tutti gli effetti (al pari di ogni altro organo di PG) ad operare i sequestri di rito sia a fini probatori che - soprattutto - per impedire che il reato accertato ed in via di attuazione in sua presenza venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato. Non vediamo in alcuna regola procedurale una esenzione da tali obbligo per i tecnici ARPA con funzioni di PG (...)”.

istituzionali, ma anche degli aspetti di relazione personale tra tutti i soggetti coinvolti in una visione di parità di livello di collaborazione a tutti gli effetti.

Certamente, a livello squisitamente procedurale (ma avremo altre occasioni per approfondire questo aspetto) un tecnico ARPA che non ha funzioni di PG può delineare la sua collaborazione con una forza di polizia giudiziaria statale o locale entro le regole del C.P.P. solo seguendo alcune procedure, mentre diversamente il tecnico ARPA che ha funzioni di PG può delineare questa sua collaborazione con la medesima forza di polizia attivando a tutti gli effetti questa sua funzione e dunque con procedure diverse sempre nell'ambito del C.P.P.<sup>2</sup>

La terza variabile – che comporta a sua volta una serie di ipotesi derivate distinte - sarà poi relativa al tecnico che entra in laboratorio e che esegue le analisi; perchè qui le procedure possono essere ben diverse (e con effetti opposti a livello poi dibattimentale) secondo cosa si decide in ordine alla coincidenza di identità tra il tecnico (con o senza

---

<sup>2</sup> Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” edizione 2009** di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente-Edizioni: <http://www.dirittoambientazioni.net/>): “(...) Molto spesso vi è dibattito tra le forze di polizia e di tecnici della pubblica amministrazione sulla esatta individuazione dei soggetti che in via potenziale possono essere nominati “ausiliari” di polizia giudiziaria. In particolare a volta ci si chiede se un tecnico ARPA o un tecnico della pubblica amministrazione in generale possa essere soggetto a tale nomina.

A nostro avviso, il tecnico ARPA che operi senza le funzioni di polizia giudiziaria, e dunque in modo particolare e specifico (ad esempio, il tecnico specializzato nel prelievo di campioni di acque reflue e rifiuti) può essere legittimamente e correttamente nominato “ausiliario” di P.G. stante il fatto che proprio la sua specifica competenza scientifica può essere di logico e valido supporto all'operazione di polizia giudiziaria portata avanti sia in sede di fragranza o quasi fragranza di reato, sia in corso di accertamenti di più largo respiro procedurale. Qualche perplessità ci sorge, invece, allorché il destinatario della nomina sia un operatore ARPA che nel contesto della propria struttura esercita anche le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria. In questo caso, infatti, proprio tali funzioni rendono di fatto l'operatore ARPA in tutto e per tutto funzionalmente, proceduralmente ed istituzionalmente identico ad un ufficiale di polizia giudiziaria di una forza di polizia stradale o locale (naturalmente con tale funzione limitata allo specifico settore di competenza operativa in materia di inquinamento ed ambientale in linea generale). Appare dunque - a nostro modesto parere - anomalo che un ufficiale di polizia giudiziaria nomini altro ufficiale di polizia giudiziaria come “ausiliario” di P.G.

Sostanzialmente, infatti, si tratterebbe di una nomina che va ad investire un soggetto di pari grado istituzionale e procedurale il quale - e questo punto comunque va sottolineato - da solo ed in via autonoma ha gli stessi poteri e doveri e le stesse funzioni procedurali di chi lo ha nominato proprio “ausiliario” di P.G. Infatti non va dimenticato che i tecnici ARPA che rivestono la funzione di ufficiali di polizia giudiziaria (e questa funzione è stabile e chiara in tutte le amministrazioni ARPA, come sosterremo sempre in questo volume) hanno nel loro campo d'azione operativa esattamente le stesse possibilità procedurali e d'azione operativa di un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente a una forza di polizia stradale locale. Non si vede, dunque, per quale motivo egli dovrebbe essere nominato “ausiliario” di P.G. dato che in via autonoma nella propria funzione ha poteri e doveri molto più ampi rispetto a quelli modestissimi appunto di un “ausiliario”. In tal caso riteniamo più logico e corretto che vi sia un'attività investigativa e di accertamento interforze di pari grado e livello, dove l'ufficiale di P.G. ARPA opererà in piena collaborazione diretta con gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria statali o locali. Tale collaborazione secondo i casi, secondo gli accordi intrapresi, secondo le direttive impartite eventualmente dal pubblico ministero, potrà essere da quel momento in poi continuativa fino al fine dell'indagine con una firma congiunta negli atti e nella comunicazione di notizia di reato conclusiva, oppure potrà essere contratta e limitata alla rispetto ad un singolo momento specifico dell'indagine per poi essere dichiarata conclusa con la firma specifica sugli atti compiuti e con la successiva fase di accertamenti che andrà avanti esclusivamente ad opera della polizia giudiziaria statale locale precedente. (...).”

funzioni di PG) che ha eseguito il prelievo ed il tecnico che in via successiva esegue le analisi e redige il referto finale (sia in una fase in cui un reato era già individuato e/o vi era un indagato, sia nella fase in cui si agiva ancora senza un reato individuato e/o senza un soggetto indagato).

Ma – tornando al tema oggetto del presente intervento – credo di aver chiarito che personalmente considero il personale ARPA in generale forza istituzionale primaria sul territorio ed i tecnici con funzione di PG una realtà essenziale nella dinamica contro tutti i crimini ambientali. E nelle interlocuzioni di questi anni, a livello seminariale ed editoriale – ho sempre sostenuto – e continuo a farlo con convinzione – che addirittura in ogni sede ARPA la squadra di tecnici con funzioni di PG dovrebbe avere a mio avviso una propria identità e collocazione funzionale autonoma proprio per favorire quello sviluppo progressivo delle funzioni di PG che consente – in queste condizioni – di portare quel personale ad essere una forza di polizia giudiziaria ambientale a tutti gli effetti, con in più la sinergica competenza tecnico/scientifica del caso.

Nessun ruolo subalterno a nessuno – dunque – ma una spinta ed un invito a fare sempre meglio e sempre di più nel contesto delle funzioni di PG accreditate.

Tuttavia – e questo anche va valutato altrimenti il quadro non è completo – a volte le cose vanno diversamente.

Infatti, mentre gran parte dei tecnici ARPA sono sulla stessa linea degli amici lettori che ci hanno scritto in questi giorni, è anche onesto e vero ricordare che molti altri tecnici ARPA sono di avviso diverso, e spesso totalmente opposto.

Infatti, in questi anni personalmente ed in via diretta ho avuto modo – sia in sedi istituzionali che in occasione di seminari – di trovarmi spesso in vivace dibattito (ed a volte in aperta e sostenuta polemica) con alcuni tecnici ARPA – ed in alcune occasioni con alcuni dirigenti provinciali o regionali - che sostenevano (e sostengono tutt'oggi) la convinta posizione di principio sulla base della quale il personale in questione non può e/o non deve avere le funzioni di PG. Tanto è vero che ancora oggi in Italia esistono alcune ARPA dove le funzioni di PG sono assenti. Equivocando poi – in questo contesto – tra “qualifica” concessa con provvedimento amministrativo e “funzione” che deriva dalla legge (codice procedura penale) e che non è suscettibile di essere “accettata”, “concessa” o “rifiutata”. Ed è un dato storico ed oggettivo che all'interno del mondo ARPA da anni ed anni è in atto un dibattito sulle funzioni o meno in materia PG, su chi può o vuole o deve averle, e poi – eventualmente – su come esercitarle.

Perchè, poi, esiste anche una ulteriore tendenza di pensiero che – pur riconoscendo tali funzioni come derivanti dalla legge – ne recepisce poi il contenuto in modo limitato, autoesonerandosi da molti adempimenti operativi come – ad esempio – i sequestri di iniziativa.

Insomma, se da un lato la mia posizione personale e di tutta la redazione di “Diritto all'ambiente” è chiaramente e dichiaratamente quella di individuare nei tecnici ARPA una primaria forza di polizia giudiziaria ambientale a tutti gli effetti, con l'auspicio di vedere progressivamente detto personale inquadrato nelle singole amministrazioni con l'autonomia e la specificità conseguente anche al fine di favorire lo sviluppo delle funzioni e delle operatività verso obiettivi professionali sempre più elevati anche nel contrasto ai grandi crimini ambientali, è onesto ricordare che spesso il principale

antagonista alla crescita delle ARPA come ruolo di polizia giudiziaria ambientale va individuato proprio all'interno delle medesime amministrazioni ove – per fortuna in via progressivamente sempre minori – ci sono esponenti che rifiutano le funzioni di PG per puro principio o le vedono attuabili solo in via residualmente limitata. E questo – credo – è il vero e grande freno alla ramificazione compatta ed omogenea su tutto il territorio nazionale delle ARPA come realtà stabile e diffusa di entità tecnica dotata di funzioni di polizia giudiziaria ambientale.

E – d'altra parte – questa è la stessa esatta ed identica dinamica che stanno percorrendo alcune Polizie Provinciali. Infatti anche per loro va rilevato che in alcune Province il ruolo di polizia giudiziaria ambientale è stato riconosciuto, incoraggiato e posto in grado di essere realmente operativo (ed i risultati si vedono tutti i giorni a livello di prevenzione, inchieste ed accertamenti anche di grande rilievo), mentre altre Province o non istituiscono affatto il Corpo o lo tengono ancora relegato al ruolo di guardacaccia o installatori di autovelox. Oppure, se riconoscono il ruolo di polizia giudiziaria ambientale, lo intendono anche qui in modo residuale o con presunti pochi poteri operativi (ad esempio, niente sequestri o altri atti procedurali di maggiore impegno ed intervento).

Come si vede, il tema è ampio. E non vanno sottaciuti tutti gli aspetti, anche per favorire un dibattito ed una crescita di pensiero ed indirizzo collettivo su questi temi che noi riteniamo - da questa nostra modesta postazione - assolutamente vitali per le strategie di contrasto ai crimini ambientali a tutti i livelli.

“Diritto all'ambiente” nasce dalla volontà di creare uno spazio di interlocuzione generale anche su queste tematiche. Quindi scriveteci e saremo lieti di poter continuare a dibattere su quanto fin qui argomentato.

Maurizio Santoloci

[santoloci@dirittoambiente.net](mailto:santoloci@dirittoambiente.net)

*Publicato il 25 settembre 2009*

[www.dirittoambiente.net](http://www.dirittoambiente.net)



**Diritto all'ambiente**<sup>®</sup>  
[www.dirittoambiente.net](http://www.dirittoambiente.net)  
Testata giornalistica on line



Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?  
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento  
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

[redazione@dirittoambiente.net](mailto:redazione@dirittoambiente.net)

DOCUMENTI **2009**  
INformazione